



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

**Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione
dei Cittadini dell'UE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 6424/2021

promossa da

(C.F.:) nata a Brescia (BS) il 15/12/1999, residente a Castenedolo (BS), via Monte Pasubio, n. 55/a, rappresentata e difesa dall'avv. Simonetta Geroldi, del Foro di Brescia, presso il cui studio ha eletto domicilio.

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 97149560589) in persona del Ministro in carica pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Brescia, via Santa Caterina n. 6, che lo rappresenta e difende in giudizio.

resistente

il Tribunale, nella persona della dott. Mariarosa Pipponzi, in composizione monocratica ex art. 3, comma 4, D.L. 13/2017, convertito con L. 46/2017;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7 aprile 2022;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Rilevato che:

con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data 27/5/2021, ha dedotto di essere nata in Italia il 15/12/1999 da genitori entrambi di nazionalità serba di cui sono note soltanto le generalità del padre identificato in tale (cfr. estratto atto di nascita);

la ricorrente precisava, altresì, di essere cresciuta in comunità dopo il trasferimento del padre all'estero e di essere stata in possesso di un passaporto serbo purtroppo andato perduto;

aggiungeva, infine, di avere sempre risieduto nel territorio italiano dove ha costituito un proprio nucleo familiare con il sig. nato a Castelfranco Veneto, il 23/6/1998), unione dalla quale è nato il figlio minore (nato a Brescia, il 3/7/2019);

con decreto n. 764/2021 Cron., del 2/3/2021, il Tribunale per i Minorenni di Brescia, adito dal Pubblico Ministero in sede ai sensi dell'art. 31, comma 3, D.Lgs. 286/1998, rilevata una situazione pregiudizievole per il minore, prescriveva, tra gli altri, alla sig.ra _____ di collaborare con i Servizi per regolarizzare la propria posizione e quella della prole "mantenendo uno stile di vita incentrato sulla legalità e sul rispetto delle norme sociali", dando contestualmente mandato ai Servizi sociali di monitorare la situazione ponendo in essere "tutti gli opportuni interventi di vigilanza e sostegno" (cfr. decreto n. 764/2021);

la ricorrente, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per l'accertamento dello *status* di apolide, insisteva per l'accoglimento del ricorso formulando altresì contestuale richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per apolidia o, comunque, di permesso di soggiorno per motivi di assistenza minori giusta decreto del Tribunale per i Minorenni;

con memoria del 2/12/2021, si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno deducendo, quanto alla domanda volta all'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi di assistenza minori, la sopravvenuta carenza di interesse stante il rilascio, da parte della Questura di Brescia, di tale titolo con scadenza in data 2/3/2023 (cfr., per quanto di rilievo, ricevute permesso soggiorno).

rispetto all'accertamento dello *status* di apolidia, parte convenuta, ribadita la sussistenza della propria legittimazione passiva e richiamati i presupposti per l'accoglimento della domanda e le regole di riparto dell'onere probatorio, si rimetteva alle valutazioni del Tribunale insistendo per la compensazione delle spese di lite;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16/12/2021, il Tribunale, con ordinanza del 1/2/2022, constatata la mancanza di "documentazione relativa alla esistenza o alla perdita di possesso o meno della cittadinanza Serba da parte del padre", rilevante ai fini della verifica della possibilità di acquisire tale cittadinanza da parte della sig.ra _____, invitava la ricorrente "a richiedere al Consolato / Ambasciata Serba in Italia la certificazione relativa al possesso o meno da parte dei suoi genitori della cittadinanza Serba", fissando all'uopo l'udienza di prosecuzione del 7/4/2022.

all'udienza del 7/4/2022, preso atto della mancata risposta da parte del Consolato Generale della Repubblica di Serbia a Milano, competente ad evadere la richiesta formulata dal ricorrente, la causa transitava in decisione.

Ciò premesso;

visto l'art. 3, comma 2, D.L. 13/2017, convertito in L. 46/2017, che recita: "Le sezioni Specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia dello stato di apolidia";

visto l'art. 19 bis del D.Lgs. 150/2011 del seguente letterale tenore: "1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito sommario di cognizione; 2. È competente il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora";

ritenuto, di conseguenza, di essere competente a decidere la presente vertenza introdotta con rito sommario di cognizione;

considerato che la previsione di un apposito procedimento amministrativo di certificazione di cui all'art. 17, D.P.R. 572/1993, non preclude la tutela innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ex art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 (cfr. art. 17, D.P.R. 572/1993, recante Regolamento di attuazione della legge sulla cittadinanza, che prevede solo la "possibilità" di presentare un'istanza al Ministero dell'Interno) come da tempo riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che così ha statuito: "Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario il giudizio contenzioso instaurato con la domanda volta ad ottenere l'accertamento dello stato di apolidia di cui

alla Convenzione di New York del 28 settembre 1954 ed all'art. 17 d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al tribunale dall'art. 9 cod. proc. civ., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art. 113 cost. davanti al giudice ordinario” (cfr. Cass. Civ. SS. UU., 9/12/2008, n. 28873);

tale interpretazione (che prevede, a scelta dell'interessato, due diversi iter procedurali, uno in via amministrativa e l'altro in via giudiziale) trova ulteriore conferma, oltre che nelle produzioni di parte convenuta, nella Circolare esplicativa del decreto del Ministero dell'Interno del 22/11/1994 e nella Circolare K 60.1 del 23/12/1994 (“Procedimenti di concessione della cittadinanza italiana. Decreto Ministeriale 22 novembre 1994 recante disposizioni concernenti l'allegazione di ulteriori documenti di cui all'art. 1 comma 4 del D.P.R 18 aprile 1994 n.362”);

rilevato, infine, che la parte ricorrente ha correttamente evocato in giudizio il Ministero dell'Interno, come più volte chiarito dalla Suprema Corte la quale ha sostenuto che le controversie riguardanti lo stato di apolide, in difetto di diversa esplicita previsione del legislatore, devono essere proposte e decise nel contraddittorio con il Ministro dell'Interno (Cass. Civ. Sez. 1, 4/4/2011, n. 7614);

premessi che “l'onere della prova gravante sul richiedente lo "status" di apolide deve ritenersi attenuato, poiché quest'ultimo, oltre a godere della titolarità dei diritti della persona la cui attribuzione è svincolata dal possesso della cittadinanza, beneficia, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente, di un trattamento giuridico analogo a quello riconosciuto ai cittadini stranieri titolari di una misura di protezione internazionale; ne consegue che eventuali lacune o necessità di integrazioni istruttorie per la suddetta dimostrazione possono essere colmate mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi da parte del giudice, che può richiedere informazioni o documentazione alle Autorità pubbliche competenti dello Stato italiano, di quello di origine o di quello verso il quale possa ravvisarsi un collegamento significativo con il richiedente medesimo.” (ved. ex multis Cass. Civ. Sez. 6-1, 3/3/2015, n. 4262).

OSSERVA QUANTO SEGUE

Per riconoscere lo *status* di apolide in via giudiziale si deve aver riguardo all'unico riferimento normativo cioè l'art. 17 D.P.R. 572/93 (“Certificazione della condizione d'apolidia”): “Il Ministero dell'interno può certificare la condizione di apolidia, su istanza dell'interessato corredata della seguente documentazione: a) atto di nascita; b) documentazione relativa alla residenza in Italia; c) ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide”;

i presupposti per il riconoscimento per lo *status* di apolide si ricavano, come noto, nella Convenzione di New York del 28.09.54 ratificata in Italia con L. n. 306 del 1962, la quale all'art. 1 qualifica la condizione dell'apolide come colui che non è considerato cittadino da nessuno Stato, secondo la legge nazionale;

la corretta interpretazione dell'art. 1, comma 1, della Convenzione di New York del 1954, resa esecutiva in Italia con L. n. 306 del 1962, secondo la Suprema Corte di Cassazione “impone di considerare "apolide" esclusivamente il soggetto che non sia mai stato cittadino di uno Stato né possa in concreto acquistarne la cittadinanza in base al proprio ordinamento giuridico. Ciò si traduce, sul piano dell'onere della prova, nella necessità che il richiedente provi la mancanza di cittadinanza in relazione agli Stati con cui intrattenga o abbia intrattenuto rapporti significativi, e l'impossibilità di ottenerla secondo l'ordinamento di quegli Stati, non essendo a tal fine sufficiente la mera attestazione della mancata iscrizione nei registri anagrafici. Norma fondamentale in materia di accertamento dello status di apolidia è, in assenza di un'organica disciplina interna, l'art. 1 della Convenzione di New York del 28/09/1954 (resa esecutiva in Italia con L. 1 febbraio 1962, n. 306), che definisce "apolide" la persona che nessuno Stato considera come proprio cittadino alla stregua della sua legislazione (“Aux fins de la présente Convention, le terme "apatride" designe une

persone quaucun Etat ne considere comme son ressortisant par application de sa legislation"). Ai sensi della presente norma assumono rilievo due distinte situazioni di apolidia: l'apolidia originaria, che è una condizione in cui il soggetto si trova fin dalla nascita; oppure, l'apolidia successiva (o "derivata"), consistente nella perdita della cittadinanza originaria cui non segua l'acquisto di alcuna nuova cittadinanza. Va ulteriormente premesso, prima di affrontare il profilo specifico oggetto del presente giudizio, che i fatti costitutivi del diritto al riconoscimento dello status di apolide sono, da un lato, la condizione di soggetto privo di qualsiasi cittadinanza, dall'altro, la residenza nel territorio dello Stato italiano. Quanto al primo elemento, è del tutto pacifico, sia nella giurisprudenza di legittimità che in quella di merito, che l'onere della prova gravante sul soggetto istante è riferito esclusivamente allo Stato o agli Stati con cui egli intrattenga o abbia intrattenuto rapporti significativi (ovvero, per meglio dire, rapporti produttivi dell'effetto di acquisizione automatica o a domanda dello status civitatis, ad esempio perchè vi è nato o vi ha risieduto). Se, infatti, fosse riferito a tutti gli Stati del mondo, determinerebbe una probatio diabolica, trattandosi di un fatto negativo assolutamente indeterminato (Cass. n. 15679 del 2013). E' altrettanto pacifico che, ai fini dell'accertamento in discorso, non occorre che venga allegato un atto formale privativo dello status civitatis, ben potendo la condizione di apolidia desumersi, sul piano sostanziale, da atti di rifiuto di protezione o prerogative normalmente garantite al cittadino alla stregua dell'ordinamento interno dello Stato di riferimento (Cass. n. 14918 del 2007). Invero, le Sezioni Unite di questa Corte, con la pronuncia n. 28873 del 2008, hanno definito, sulla base della norma convenzionale, l'apolide come "colui che si trova in un Paese di cui non è cittadino, provenendo da altro Paese del quale ha formalmente o sostanzialmente perso la cittadinanza", ponendo in luce la necessità che, ai fini dell'accertamento di tale status, sia valutata la complessiva situazione sostanziale del soggetto rispetto allo Stato o agli Stati di riferimento, senza arrestarsi a un esame formalistico dei riscontri documentali e, più in generale, probatori acquisiti. (omissis) Venendo all'odierno thema decidendum, la prima questione posta dall'Amministrazione ricorrente concerne l'effettivo contenuto dell'onus probandi gravante sull'istante il giudice di merito o messo di verificare - sia sotto il profilo del parametro normativo (legge sulla cittadinanza applicabile alla fattispecie), sia sotto il profilo dei requisiti e degli impedimenti effettivi (mediante richiesta officiosa d'informazioni alle autorità diplomatiche o consolari competenti) - se la dedotta impossibilità di ottenere la cittadinanza verso lo Stato "più prossimo" fosse reale ed effettiva, tenuto conto dell'onere di allegare e dimostrare, per quanto possibile, tale condizione da parte della richiedente, anche se non necessariamente o esclusivamente mediante la richiesta inevasa di ottenere tale *status*. Al fine di stabilire in quali casi, a livello concreto, uno Stato non considera una persona come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione (art. 1, Convenzione di New York del 28/09/1954), possono fornire supporto le "Linee guida in materia di apolidia" elaborate dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR). Viene chiarito, in primo luogo, che il giudizio sull'apolidia è sempre un giudizio in fatto e in diritto: è necessario verificare, da un lato, cosa preveda la legge straniera nel caso concreto, dall'altro, quale sia l'atteggiamento dello Stato nei confronti di quel concreto individuo o, se ciò non sia possibile, nei confronti delle persone nella sua stessa posizione (doc. nr. 1, punti 16 e ss.). Laddove fatto e diritto non coincidano, in quanto le autorità competenti trattano un individuo come "non-cittadino" nonostante appaia integrare i requisiti per l'acquisizione automatica della cittadinanza (ad es., iure soli o iure sanguinis), è la posizione di tali autorità che deve pesare, più che la lettera della legge, al fine di valutare se questa persona sia o meno cittadina di un determinato Stato (doc. 1, pt. 30). Ciò, tuttavia, lascia aperta la seconda questione, esposta dall'Amministrazione ricorrente, circa l'onere di dimostrazione, in capo al richiedente, non solo di non essere cittadino dello Stato con cui ha un collegamento, ma anche dell'impossibilità di acquisire la cittadinanza in base alla legislazione di quello Stato, ovvero del rifiuto opposto dalle Autorità competenti a una specifica richiesta diretta a tal fine.

Tale posizione può essere condivisa nei limiti che si esporranno. Merita innanzitutto di essere ribadito il principio, espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 28873 del 2008, secondo cui l'esame della domanda avente ad oggetto l'accertamento dello *status* di apolide deve essere condotto alla luce della legislazione in materia dello Stato di riferimento, presupponendo la valutazione delle norme che regolano tale aspetto nello Stato con il quale il soggetto ha avuto un legame giuridicamente rilevante. Proprio come

chiariscono le Linee guida dell'UNHCR, il "fatto" (ad es., una certificazione anagrafica) deve essere illuminato dal "diritto" (la legge straniera sulla cittadinanza): ciò al fine di verificare quali siano, a livello normativo, le condizioni cui lo Stato con cui il richiedente ha un collegamento (ad es., perché vi è nato, vi ha risieduto per un certo periodo di tempo, o perché uno o entrambi i genitori sono cittadini di quello Stato) subordina l'acquisizione dello *status civitatis*. Dalle Linee guida dell'UNHCR (doc. nr. 3, pt. 34-38) può ulteriormente trarsi la distinzione tra il soggetto che, pur essendo privo di qualsiasi cittadinanza, potrebbe ottenere lo *status* di cittadino da parte dello Stato cui è legato attraverso semplici adempimenti di carattere burocratico o amministrativo; e il soggetto che, nella medesima condizione, potrebbe tuttavia ottenere tale *status* soltanto attraverso l'integrazione di condizioni più onerose (ad es., la residenza stabile, per un certo periodo di tempo, in quel determinato Stato). Criterio non dissimile appare essere stato adottato, nella nostra legislazione, dal D.P.R. n. 572 del 1993, art. 2 ("Regolamento di esecuzione della L. 5 febbraio 1992, n. 91"), che così dispone: "Il figlio, nato in Italia da genitori stranieri, non acquista la cittadinanza italiana per nascita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge, qualora l'ordinamento del Paese di origine dei genitori preveda la trasmissione della cittadinanza al figlio nato all'estero, eventualmente anche subordinandola ad una dichiarazione di volontà da parte dei genitori o legali rappresentanti del minore, ovvero all'adempimento di formalità amministrative da parte degli stessi". Ciò significa - sulla scorta dell'interpretazione data dal Consiglio di Stato con il parere 2482/1992 - che il figlio di genitori stranieri non acquista la cittadinanza italiana *iure soli* qualora, secondo l'ordinamento del Paese dei genitori, potrebbe ottenere la cittadinanza di tale Paese attraverso delle mere dichiarazioni di volontà presso le autorità consolari o altre formalità di carattere amministrativo. Al contrario, viene acquisita la cittadinanza italiana qualora siano richieste condizioni di carattere sostanziale, quali il riassumere la residenza di tale Paese, prestarvi servizio militare, e simili. Tale criterio discrezionale deve essere applicato anche nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento in questione, con la conseguenza che non può essere riconosciuto lo *status* di apolidia sulla base della mera allegazione della mancanza d'iscrizione nei registri anagrafici del Paese più prossimo. (omissis). La Corte di Cassazione ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: "nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento dello *status* di apolide, il richiedente è tenuto ad allegare specificamente di non possedere la cittadinanza dello Stato o degli Stati con cui intrattenga o abbia intrattenuto legami significativi, e di non essere nelle condizioni giuridiche e/o fattuali di ottenerne il riconoscimento alla luce dei sistemi normativi applicabili, operando il principio dell'attenuazione dell'onere della prova ed il conseguente obbligo di cooperazione istruttoria officiosa del giudice" Cass. Civ. Sez. 1, 24/11/2017, n. 28153).

Ebbene, parte ricorrente allega di essere nata in Italia da genitori di nazionalità serba di cui, tuttavia, è nota soltanto l'identità paterna, nonché di essere stata verosimilmente in possesso di un passaporto serbo attualmente smarrito.

L'allegazione dell'istante di avere un legame significativo solo con l'Italia è avvalorata dalla circostanza che è appunto in Italia che la stessa è nata e cresciuta e dove ha costituito il proprio nucleo familiare con il compagno sig. _____ dal quale ha avuto un figlio nato a Brescia il 3/7/2019, fissando la propria residenza in Castenedolo (BS), via Monte Pasubio, n. 55/a (cfr. atto di nascita Jovanovic Aron Gabriel e dichiarazione sostitutiva stato di famiglia).

Resta quindi da verificare se la sig.ra _____ abbia perso (o abbia mai avuto) la cittadinanza del Paese da cui, secondo la prospettazione di parte ricorrente, provengono i suoi genitori (o quantomeno il padre), ovvero se sia nella impossibilità di acquisirne la cittadinanza in base alla vigente legislazione della Repubblica della Serbia, eventualmente anche a fronte del rifiuto opposto dalle Autorità competenti a una specifica richiesta diretta a tal fine.

In una recente sentenza (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, 19/6/2019, n. 16489) la Suprema Corte ha affermato che possono essere considerati apolidi di fatto coloro che sono nati nel territorio della ex Jugoslavia stante la perdita automatica della cittadinanza Jugoslava in conseguenza della dissoluzione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia e della irrilevanza, sul piano internazionale, della nazionalità della singola Repubblica

di appartenenza facente parte della Federazione. Si ricorda che il 25 giugno 1991 dichiararono l'indipendenza la Slovenia e la Croazia, seguite dopo pochi mesi (8 settembre 1991) dalla Macedonia. A seguire, il 5 aprile 1992 fu la Bosnia ed Erzegovina a dichiarare la propria indipendenza a seguito di un referendum boicottato da gran parte della popolazione serba. A quel punto le due Repubbliche Socialiste rimaste, Serbia e Montenegro, diedero vita il 27 aprile 1992 alla Repubblica Federale di Jugoslavia, mettendo fine all'esperienza socialista. La Slovenia e la Croazia si sono riconosciute reciprocamente il 26 giugno 1991 e successivamente fra il 1991 e la fine del 1992 sono giunti i riconoscimenti della gran parte degli altri Paesi del mondo.

La «cittadinanza jugoslava» era concessa ai nati da genitori jugoslavi e costituiva l'accesso allo *status* di cittadino jugoslavo, principio estensivo e fondante della cittadinanza. Accanto a questa, esisteva la cittadinanza di una «repubblica», iscritta in appositi Registri dei cittadini, conservati dalle singole repubbliche dalle quali era formata la ex-Jugoslavia (Slovenia, Croazia, Serbia, Montenegro, Bosnia-Erzegovina e Macedonia). Tale tipo di cittadinanza, non producendo di fatto specifici effetti, non era nemmeno nota alla stragrande maggioranza della popolazione, né esplicitata in uno specifico documento a sé. Una parte dei dati relativi a questo status era nota però solo alle autorità amministrative (e/o di polizia) e conteneva un implicito valore di censimento etnico. Lo strumento organizzativo principale restava pertanto la cosiddetta «residenza permanente», ancorata ad un luogo effettivo, che consentiva l'accesso dei diritti previsti, diventando lo strumento principale dei diritti di cittadinanza e che di fatto coordinava gli altri livelli e contribuiva all'integrazione sociale complessiva. È stato osservato che la comparsa di nuovi Stati ha creato non poche difficoltà, soprattutto per l'ampiezza dello spettro di situazioni diverse possibili: un «cittadino» della ex-Jugoslavia è o potrebbe essere riconosciuto cittadino di un altro Stato, ma – a seconda del luogo in cui si trova e nonostante possa trovarsi all'interno di un ex territorio federale – è soggetto a trattamenti diversi che non sempre ne riconoscono uno status adeguato alla situazione (ved. UNHCR, *Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries*, 2005. *Overview of Asylum Applications Lodged in Europe and non-European Industrialized Countries in 2005*, 17 marzo 2006; *Profile of Internal Displacement: Bosnia and Herzegovina. Compilation of the information available in the Global IDP. Database of the Norwegian Refugee Council* (as of 24 March, 2005); UNHCR-Executive Committee of the High Commissioner's Programme, *Protracted Refugee Situations* (EC/54/SC/CRP.14). Di conseguenza alla perdita automatica della cittadinanza jugoslava non conseguiva affatto la automatica acquisizione della cittadinanza di uno dei nuovi Stati.

Come nella fattispecie vagliata dalla pronuncia della Suprema Corte sopraccitata, anche in questo caso la nazione sorta dalla dissoluzione, cioè la Repubblica di Serbia, ha emanato una legge nazionale sulla cittadinanza solo nell'anno 2004 (da ultimo modificata nel 2018 reperibile al link https://tavoloapolidia.org/app/uploads/2018/09/Legge-cittadinanza-Serbia_traduzione-certificata.pdf). Secondo la legge sulla cittadinanza serba, rinvenibile al link allegato, la cittadinanza di tale Paese di può acquisire ex art. 6, L. 135/2004 e ss.mm.ii.: a) per discendenza; b) per nascita sul territorio della Repubblica di Serbia; c) per naturalizzazione; d) per trattati e accordi internazionali. Quanto alla cittadinanza per discendenza (ex art. 7, comma 1, n. 1, precitata legge), l'unica che il ricorrente potrebbe acquisire o avere acquisito qualora fosse effettivamente figlio di “genitori [che], nel momento della sua nascita, sono entrambi cittadini della Repubblica di Serbia”, giova osservare quanto segue.

La sig.ra _____ è nata il 15/12/1999 in Italia (cfr. estratto atto di nascita) da genitori che, stando alla prospettazione contenuta in ricorso, sarebbero entrambi di nazionalità serba (pag. 2), ancorché sia nota soltanto l'identità paterna. Ebbene, la Repubblica Federale di Jugoslavia (dalla quale è originata l'attuale Repubblica di Serbia) si è costituita, come detto, solo in data 27/4/1992, sicché è da escludersi che i genitori della ricorrente possedessero, al momento della sua nascita, la cittadinanza della Repubblica di Serbia (all'evidenza Paese neppure esistente all'epoca della nascita del padre della ricorrente sig. _____, il quale non può che essere nato anteriormente alla data di costituzione del nuovo Stato, considerato che nel 1999 ha generato una figlia).

In tal senso depone anche la mancata risposta da parte del Consolato Generale della Repubblica di

Serbia a Milano alla richiesta formulata dal difensore della ricorrente su invito di questo Tribunale. Mentre, infatti, l'Ambasciata della Repubblica di Serbia a Roma ha fornito un puntuale riscontro declinando la propria competenza territoriale (cfr. mail del 22/3/2022), alcun esito ha sortito la richiesta inoltrata al Consolato Generale della Repubblica di Serbia a Milano, a riprova del fatto che i genitori della sig.ra non hanno mai acquisito la cittadinanza Serba e non risultano, pertanto, iscritti nei relativi registri. Tale circostanza esclude, altresì, la possibilità di applicare il disposto dell'art. 23, comma 3, della legge citata, la cui attuale formulazione postula che la persona, priva di residenza nel territorio della Repubblica di Serbia, potrebbe acquisirne la cittadinanza qualora possa affermare di essere di nazionalità serba ovvero di un'altra nazionalità o etnia del territorio della Serbia.

Ebbene, dovendosi escludere, per le ragioni sopracitate, che la ricorrente possa rivendicare di essere di nazionalità serba (cfr. al riguardo Tribunale di Roma Sez. 1, 1/6/2017, n. 11197), né di una delle altre nazionalità o etnie del territorio serbo (essendo una mera ipotesi quella formulata in ricorso secondo la quale i genitori della sig.ra sarebbero entrambi di nazionalità serba, non avendoli quest'ultima, quantomeno con riferimento alla madre, mai conosciuti, né essendo stati acquisiti dati oggettivi idonei a sostenere un tale assunto che appare smentito dalle considerazioni pocanzi svolte), nel caso di specie non può trovare applicazione neppure il meccanismo di acquisizione della cittadinanza di cui all'art. 23, comma 3, della L. 135/2004, così come da ultimo modificato dalla L. 90/2007.

Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, anche assumendo che i genitori della ricorrente fossero di cittadinanza jugoslava, automaticamente perduta la stessa a cagione della dissoluzione dello Stato di cui erano cittadini, si deve escludere che la sig.ra sia divenuta cittadina serba, ovvero che potesse comunque chiedere ed ottenere la cittadinanza serba, non essendo ancora nata al momento della costituzione della Repubblica Federale di Jugoslavia (oggi Repubblica di Serbia) e non essendo presente sul territorio della Serbia alla data dell'entrata in vigore della L. 135/2004, né potendo affermare di essere in una delle condizioni previste per l'acquisizione della cittadinanza ex art. 23, comma 3, legge citata.

Del resto, sia dalla documentazione offerta dalla ricorrente, sia dalle sue allegazioni è indubbio (e non è stato oggetto di specifica contestazione da parte del Ministero convenuto) che la sig.ra non abbia mai avuto rapporti significativi con Stati diversi dall'Italia, di talché può essere ritenuta soggetto privo di qualunque cittadinanza.

La domanda volta all'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi di apolidia (da intendersi formulata ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c, D.P.R. 394/1999), risulta improcedibile dovendo essere avanzata apposita istanza amministrativa e, comunque, assorbita dall'accoglimento della domanda di accertamento dello *status* di apolide.

Va, invece, dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda volta all'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi di assistenza minori in quanto il titolo risulta essere stato medio tempore rilasciato dalla Questura di Brescia, non avendo invero parte ricorrente contestato tale circostanza dedotta dal convenuto all'atto della propria costituzione in giudizio.

La complessità della vicenda sottoposta all'esame di questo Giudice e le difese svolte dal Ministero convenuto (che si è rimesso in ordine all'accertamento dello status di apolidia rilevando come la ricorrente non abbia preventivamente intrapreso l'iter amministrativo optando invece per il rimedio giurisdizionale), in una con la parziale soccombenza rispetto alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

dichiara lo *status* di APOLIDE di (C.F.:) nata a Brescia, il 15/12/1999 e residente

a Castenedolo (BS), via Monte Pasubio, n. 55/a.

Ordina alle competenti autorità amministrative di provvedere alla iscrizione della predetta nelle
liste anagrafiche, al rilascio della carte di identità e di qualsiasi altro documento consentito per legge.

Dichiara improcedibile e, comunque, assorbita la domanda di permesso di soggiorno per apolidia.

Dichiara la cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda di permesso di soggiorno per
assistenza minori.

Spese compensate.

Si comunichi.

Così deciso in Brescia, il 27 aprile 2022.

Il Giudice

Mariarosa Pipponzi

*Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Andrea Marchesi, magistrato ordinario in tirocinio
mirato.*